

CAPITOLO 6

SERVIZIO DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE

INDICE

SERVIZIO DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE	2
6.1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
6.2. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	2
6.3. SOGGETTI RESPONSABILI.....	4
6.4. CODICE IDENTIFICATIVO DEL PUNTO DI IMMISSIONE	4
6.5. REGOLE APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA DEL SETTLEMENT NEI CASI DI MODIFICA DELL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE	5
<i>APPENDICE 6</i>	
A DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	6

SERVIZIO DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE

6.1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Oggetto del presente Capitolo è la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione, da parte del **Gestore**, del servizio di aggregazione delle misure.

Il presente Capitolo si applica:

- (a) al **Gestore** quale soggetto responsabile del servizio di aggregazione delle misure;
- (b) alle **Imprese distributrici**;
- (c) al **Gestore del Sistema Informativo Integrato (Gestore del SII)**;
- (d) agli **utenti del dispacciamento**.

6.2. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di aggregazione delle misure è svolto dal **Gestore** al fine della determinazione dell'energia immessa e prelevata in ciascun **punto di dispacciamento per unità di produzione** e in ciascun **punto di dispacciamento per unità di consumo** ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche inerenti il servizio di dispacciamento.

Ai fini della determinazione dell'energia elettrica:

- o immessa in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione, il **Gestore** aggrega per punto di **dispacciamento**, per

periodo rilevante, per zona di mercato e per tipologia i dati di misura delle immissioni di energia elettrica:

- trasmessi dalle **imprese distributrici relativamente ai punti di immissione** connessi alle **reti** di distribuzione non rientranti nell'ambito della **rete rilevante**;
 - relativi ai **punti di immissione** connessi alla **rete rilevante**, in relazione ai quali il **Gestore** è responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura;
- prelevata da ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo il **Gestore** aggrega per **utente del dispacciamento**, periodo rilevante e per zona di mercato:
 - i dati di misura dei prelievi di energia elettrica nei punti di prelievo trattati su base oraria e nei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria trasmessi dal **Gestore del SII**;
 - l'energia elettrica oraria convenzionale prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, determinata sulla base dei valori del prelievo residuo di area e dei coefficienti di ripartizione comunicati **dal Gestore del SII**.

Le modalità e le tempistiche per lo svolgimento del servizio di aggregazione delle misure e i relativi obblighi informativi, nonché le eventuali rettifiche ai dati di misura e i conguagli sono regolati secondo quanto previsto dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 107/09, recante "Testo

Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)" (nel seguito: "TIS"), come successivamente modificata ed integrata, alla quale si fa integrale riferimento.

6.3. SOGGETTI RESPONSABILI

Il **Gestore** è responsabile del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche inerenti il servizio di **dispacciamento**.

Ai fini dello svolgimento del servizio di aggregazione delle misure, il **Gestore** si avvale dell'opera delle **imprese distributrici** e del **Gestore del SII**. A tal fine il **Gestore** stipula con le **imprese distributrici** una convenzione per regolare il servizio di aggregazione delle misure in conformità alla convenzione tipo (Allegato A.58 di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo) quale parte integrante del presente Codice di rete. Tale convenzione definisce:

- gli obblighi informativi a carico delle **imprese distributrici**;
- le modalità ed i tempi per la regolazione dei corrispettivi per il servizio di aggregazione misure e per la determinazione ed erogazione di premi o penalità legati al livello prestazionale delle **imprese distributrici**;
- le responsabilità delle parti.

6.4. CODICE IDENTIFICATIVO DEL PUNTO DI IMMISSIONE E DI PRELIEVO

In base a quanto previsto dal **TIS**, il **Gestore** coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo dei **punti di immissione e di prelievo** omogeneo su tutto il territorio nazionale (codice POD) nonché le regole di manutenzione ed aggiornamento del medesimo codice.

La struttura del Codice POD, che le **imprese distributrici** sono tenute ad utilizzare per identificare univocamente i singoli punti, prevede una stringa alfanumerica composta dai seguenti caratteri:

Codice Paese: IT, sigla fissa obbligatoria per l'Italia

Codice Distributore: codice progressivo numerico di tre cifre (da 001 a 850) che garantisce l'univocità del Distributore, assegnato da Terna e pubblicato sul proprio sito internet.

Codice tipologia di servizio: "E", sigla fissa obbligatoria per energia elettrica

Codice numerico: codice numerico (preferibilmente progressivo) di otto cifre che garantisce l'univocità del punto di prelievo

Chiave di controllo: opzionale

Le regole di manutenzione e aggiornamento del Codice POD sono contenute nel documento Allegato A.67, di cui all'Appendice A del presente capitolo.

6.5. REGOLE APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA DEL SETTLEMENT NEI CASI DI MODIFICA DELL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

In attuazione di quanto disposto dalla delibera dell'Autorità ARG/elt 172/10 come successivamente integrata e modificata, e dalla delibera dell'Autorità 57/2013/R/COM le regole applicative della disciplina del settlement nei casi di modifica dell'assetto proprietario delle **reti di distribuzione** sono definite nell'Allegato A.71 di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo quale parte integrante del presente Codice di rete.

APPENDICE

A DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

A completamento di quanto previsto nel presente capitolo, si riporta nel seguito, l'elenco dei documenti di riferimento che costituiscono allegati al presente Codice di rete:

- A.58 “Convenzione tipo per il servizio di aggregazione misure ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 107/09”
- A.67 “Regole di manutenzione e aggiornamento del Codice POD”
- A.71 “Regole applicative della disciplina del settlement nei casi di modifica dell’assetto proprietario delle reti di distribuzione”